

Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Prot. 1522 2015

Sig. <u>Ferrini Guido</u> Via Vannini, 13/4 53031 – Casole d'Elsa (Si) S.P.M.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.PP.

PRESO ATTO della istanza presentata dal Sig. Guido Ferrini, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casole d'Elsa cat. B3 pos. Ec . con qualifica di autista mezzi pesanti e scuolabus, in data 23.02.2015, prot. 1311 del 25.02.2015.

CONSIDERATO che, con la sopra citata nota, lo stesso richiedeva autorizzazione a poter svolgere attività di natura occasionale presso il Ristorante "Il Calandrino SNC di Pagliuca S. & C." in qualità di coniuge del socio Pagliuca Silvana.

PRESO ATTO che la sottoscritta Stefania MOSCHI, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di Casole d'Elsa risulta in possesso delle necessarie attribuzioni onde poter decidere in merito alla richiesta presentata dal Sig. Ferrini Guido, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché in virtù dell'atto del Sindaco n. 8 del 27.05.2014.

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)".

PRESO ATTO delle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Prot. 37/0010478 del 10.06.2013 e Prot. 37/0014184 del 05.08.2013, inviate alla Direzione Generale per l'attività ispettiva che hanno fornito importanti chiarimenti circa i collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio.

CONSIDERATO come le sopra citate circolari dettino specifici requisiti legati alla "occcasionalità" della collaborazione e nello specificano indicano quale parametro per determinare tale tipologia in 90 giorni ovvero 720 ore annue specificando che, nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

VISTO quanto disposto dalla circolare 37/0010478 del 10.06.2013 in merito alla definizione del vincolo di parentela che determina il presupposto: "...Vincolo di parentela e natura giuridica dell'impresa.

Per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell'ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle instaurate tra il titolare dell'azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.

In proposito, si ricorda che sono parenti:

- di primo grado i genitori e i figli;
- di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
- di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.

Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:

- di primo grado i suoceri;
- di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
- di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati..."

RILEVATO quindi come, trattandosi di familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, il residuale e limitato tempo a disposizione non consenta di espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l'azienda del familiare.

RITENUTO quindi di poter autorizzare il dipendente a svolgere attività di supporto a quella dell'impresa familiare con i vincoli ed i limiti di cui alle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Prot. 37/0010478 del 10.06.2013 e Prot. 37/0014184 del 05.08.2013.

VISTI gli obblighi previsti dall'art 53 c. 12 del D.lgs. n. 165/2001: "...Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi...".

VERIFICATO che non si rilevano incompatibilità legate a quanto disposto dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001.

AUTORIZZA

Il Sig. FERRINI GUIDO, nato a Casole d'Elsa il 22.04.1962, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, appartenente all'Area Tecnica LL.PP., allo svolgimento di attività occasionale svolta presso il Ristorante "Il Calandrino" in qualità di coniuge del socio Pagliuca Silvana, sulla base delle prescrizioni e le modalità meglio specificate nelle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Prot. 37/0010478 del 10.06.2013 e Prot. 37/0014184 del 05.08.2013 che si intendono integralmente richiamate con il presente atto.

COMUNICA

Al Sig. Ferrini Guido:



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- Che il presente atto non presenta scadenza temporale e sarà immediatamente revocato in caso di verifica di non adempimento di quanto previsto dalle sopra citate circolari.
- Che la mancata comunicazione di modifiche a quanto richiesto con la nota prot. 1311 del 25.02.2015, tale da compromettere i presupposti per il rilascio della presente autorizzazione, potrebbero comportare l'attivazione di procedimenti disciplinari a carico del richiedente.
- Che quanto autorizzato con il presente atto sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 53 c. 12 del D.lgs. n. 165/2001.

DISPONE

Che il presente atto sia trasmesso al richiedente con l'obbligo di rilascio di attestazione di ricevimento e contestualmente copia dello stesso sia inserita nel fascicolo personale conservato presso l'ufficio ragioneria di questo Ente.

Casole d'Elsa, lì 05.03.2015

Il Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP.
Geom. Stefania Moschi

PER RICEURA

1 3 MAR. 2015